

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara a procedura per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Angiografi, servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. 2 - ID 2542

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 lett. C1) dell'allegato 13 Patto di integrità e agli obblighi che l'O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare:

A) che l'ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l'operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l'O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d, e), f), g), comma 2 e comma 5 lettera l) del D. Lgs 50/2016 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d, e) f), g) del D. Lgs n. 50/2016;

B) che l'ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi.

Risposta

Si precisa che:

- con riferimento al quesito sub A), la disposizione in argomento riguarda i soggetti muniti dei poteri per impegnare l'operatore economico;
- con riferimento al quesito sub B), l'ambito soggettivo è quello individuato al par. 4 delle Linee Guida Anac n. 15 del 12 luglio 2019.

2) Domanda

Con riferimento agli articoli 9 e 23 del Capitolato d'Oneri e in particolare alla precisazione secondo la quale non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si chiede di confermare che in presenza di prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara, le stesse non dovranno essere qualificate come subappalti.

Risposta

Si conferma. Si rinvia a quanto previsto al par. 23 del Capitolato d'Oneri ed in particolare si evidenzia che, affinché siano ammissibili, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice "... - dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione

appaltante l'individuazione – inequivocabile- di tale data; - dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Amministrazione) [...]”.

3) Domanda

Con riferimento al possesso dei requisiti di idoneità, ed in particolare all'impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo quadro o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, si chiede di voler confermare, come previsto dal Decreto 7 dicembre 2021 recante Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. che, qualora non fosse “necessario” assumere nuovo personale per l'esecuzione del contratto medesimo, l'appaltatore si debba ritenere ottemperante alla norma, comunque dichiarando in offerta l'impegno formale a rispettarla qualora dovesse rendersi necessaria l'assunzione di nuovo personale dedicato al contratto d'appalto in oggetto.

Risposta

Si conferma.

4) Domanda

Con riferimento alla definizione dei costi del personale e della manodopera si chiede di confermare che i costi relativi al personale impiegato per la formazione del personale utilizzatore delle Amministrazioni non vanno qualificati come costi della manodopera nell'ambito della stima effettuata dalla stazione appaltante (cfr. par. 4 del Capitolato d'Oneri), in quanto afferenti ad un servizio di natura intellettuale e che i costi in questione devono essere, pertanto, ricompresi all'interno della voce “Costi relativi alla formazione” dello schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell'Allegato 6.1

Risposta

Si conferma. Si rappresenta che i costi relativi al personale impiegato per la formazione del personale utilizzatore delle Amministrazioni non sono stati ricompresi tra i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante (cfr. par. 4 del Capitolato d'Oneri), in quanto afferenti ad un servizio di natura intellettuale. I costi in questione devono essere, pertanto, ricompresi e indicati dai Concorrenti all'interno della voce “Costi relativi alla formazione” dello schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell'Allegato 6.1.

5) Domanda

Con riferimento all'importo delle Verifiche Ispettive da indicare nello schema “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell'Allegato 6.1, si chiede se anche in questo caso lo scenario da considerare tra quelli elencati all'Art. 4 e 23. del Capitolato d'Oneri sia, per ciascun lotto, quello riferito al quantitativo massimo aggiudicabile al primo aggiudicatario nel caso di un numero di offerte valide pari a 4 (quattro) per il Lotto 1 e per il Lotto 2.

Risposta

Si conferma.

6) Domanda

Con riferimento allo schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell'Allegato 6.1 si chiede se la voce “Predisposizione apparecchiature” sia da intendere come messa in funzione delle apparecchiature da eseguire successivamente alla loro consegna e installazione o, in caso contrario, di specificare le attività da valutare, come precisato nella relativa nota “(*)” come costi del personale che NON afferiscono ai Costi della manodopera.

Risposta

Si conferma che la voce “Predisposizione apparecchiature” sia da intendere come messa in funzione delle apparecchiature da eseguire successivamente alla loro consegna e installazione.

7) Domanda

Rif. Capitolato d'oneri. Art. 16. Contenuto dell'offerta economica - Si chiede di confermare che in questa fase non sia obbligatorio presentare i giustificativi di cui all'art. 97 comma 1 del codice (campo "eventuali giustificativi")

Risposta

Si conferma. In conformità a quanto previsto al paragrafo 16 del Capitolato d'Oneri, a cui si rinvia integralmente, la mancata produzione delle giustificazioni non costituisce causa di esclusione dalla procedura.

8) Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri. Art 4. Pag. 12 *"l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a [omissis] e che sono relativi ai seguenti servizi [omissis] e calcolati sulla base degli elementi specificati nell'Allegato 6.2- Schema costi manodopera."*

- a) Si chiede di confermare la possibilità dell'offerente di indicare in offerta economica un valore differente da quello stimato da codesta amministrazione.
- b) Si chiede, inoltre, di confermare che per il calcolo dei costi della manodopera non necessariamente debbano coincidere con tutte le attività elencate nell'Allegato 15.2 e che pertanto, in fase di aggiudicazione, lo stesso modello possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'offerente.

Risposta

- a) Si conferma che il concorrente può indicare in offerta economica un valore dei costi della manodopera differente rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, in considerazione dei diversi fattori che concorrono alla relativa quantificazione (CCNL applicato, inquadramento, diversità di allocazioni economiche, etc.), tenendo conto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5, lett. d) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016. Sul punto si richiama quanto indicato al par. 16 del Capitolato d'Oneri ove è previsto che *"L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: [...] c) in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell'appalto e individuati come servizi di manodopera e/o forniture con posa in opera al precedente paragrafo 4, l'indicazione dei costi della manodopera propri dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice parametrati sul quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario come indicato al paragrafo 23, nel caso di un numero di offerte valide pari a 4 (quattro) per i Lotti 1 e 2 e sul numero massimo di apparecchiature per il Lotto 3"*.
- b) Si precisa che le attività considerate dalla Stazione Appaltante ai fini della quantificazione dei costi della manodopera sono quelle indicate nell'allegato 6.2 (e non 15.2, in quanto allegato non presente nella documentazione di gara). Resta fermo che, ove necessario, lo schema può essere adattato alle specifiche esigenze del conto economico dell'offerente (cfr. par.16 del Capitolato d'Oneri).

9) Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri, Art 23 – Polizza Assicurativa - Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell'Allegato 11 del Capitolato d'Oneri.

Risposta

Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell'Allegato 11 del Capitolato d'Oneri.



10) Domanda

Rif. Schema di Accordo Quadro, art 14 – Penali - Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, tutte le penali giornaliere e complessive saranno applicate da Consip e dalle Amministrazioni Contraente nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.

Risposta

Si rimanda al contenuto dell'art. 14 commi 25 e 26 dello Schema di Accordo Quadro.

11) Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Art 2 e Schema di Accordo Quadro art. 25 – Evoluzione tecnologica - Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta.

Risposta

Occorre preliminarmente distinguere tra l'art. 25 "Evoluzione tecnologica" dello Schema di Accordo Quadro e quanto riportato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico. Si conferma che - così come indicato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico - *"Per ogni apparecchiatura oggetto di fornitura, dovranno essere garantiti gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell'hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della fornitura, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura."* Si precisa che trattasi di aggiornamenti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature che dovranno essere segnalati ed effettuati tempestivamente.

Diverso è il procedimento disciplinato dall'art. 25 dello Schema di Accordo Quadro, nel quale si fa riferimento all'ipotesi di evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime, a fronte della quale le apparecchiature "evolute" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.

12) Domanda

Rif. Schema Accordo Quadro. Art. 27 punto 9. Si chiede di confermare che l'utilizzo da parte del concorrente di garanzie adeguate ai sensi degli artt.46 e ss. del Regolamento UE/2016/679, permetta il trasferimento di dati personali verso un paese terzo al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo, incluso l'utilizzo di piattaforme/server ubicati nel medesimo paese.

Risposta

Il punto n. 16 della domanda di partecipazione prevede la possibilità del trasferimento di dati personali extra-UE verso paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679. Tali garanzie devono essere opportunamente elencate nella domanda di partecipazione. Inoltre, l'art. 27 comma 8 dell'Accordo Quadro dispone espressamente che *"In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di*

avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto attuativo, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti. Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto attuativo – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo”.

13) Domanda

Con riferimento al punto 16 dell'“All. 16_istruzioni Responsabile trattamento dati”, si chiede di confermare che, come previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, per “Amministratore di sistema” non si intendono quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p.es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software

Risposta

Si conferma.

14) Domanda

Con riferimento al punto 18 dell'“All. 16_istruzioni Responsabile trattamento dati”, si evidenzia come, secondo il Regolamento Europeo 2016/, il trasferimento di dati personali al di fuori della UE è ammesso se il destinatario garantisce un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo. Infatti, l'art. 47 prevede uno specifico strumento per il trasferimento di dati dal territorio dello Stato tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa, laddove una di queste sia al di fuori dell'Unione europea: le norme vincolanti d'impresa (BCR – Binding Corporate Rules). Si chiede, pertanto, di meglio specificare attraverso quali canali il Fornitore possa capire chi sia il Titolare e attraverso quale canale richiedere l'autorizzazione al trasferimento.

Risposta

Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione contraente con cui il fornitore stipulerà i singoli contratti attuativi e si interfacerà direttamente. Si rimanda, inoltre, a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 27 dello Schema di Accordo Quadro.

15) Domanda

Matrice attiva di acquisizione delle immagini $\geq 2048 \times 2048$ pixel - Si chiede conferma che la caratteristica è tesa ad acquisire (e possano dunque rispondere positivamente alla richiesta) sistemi che forniscano un detettore digitale con una risoluzione $\geq 4,194304$ Mpixel (frutto del prodotto tra 2048 e 2048 pixel).

Risposta

Si conferma.

16) Domanda

Acquisizione in scopia: Last image hold, registrazione con sequenze di almeno 40 secondi con cadenza di 15 p/sec. Notiamo che l'acquisizione in fluoroscopia, richiesta per il Lotto 1 e per il Lotto 2, non è richiesta per il Lotto 3. Chiediamo conferma che non debba essere inclusa in configurazione per il Lotto 3.

Risposta

Si conferma.

17) Domanda

Per il Lotto 2, l'Ente ha la possibilità di acquisire, a seconda delle proprie esigenze peculiari, un detettore di area attiva $\leq 23 \times 23 \text{ cm}^2$ oppure un detettore con almeno un lato di dimensione pari a circa 30 cm qualora il fornitore decida di proporlo quale elemento migliorativo. Dal momento che questa scelta dell'Ente non è preventivabile ex ante in questa fase di presentazione offerte, si chiede di confermare che i Fornitori abbiano la possibilità, in linea con quanto disciplinato per i detettori e i generatori nella griglia del Lotto 3, di inserire nella griglia di valutazione del Lotto 2, in caso di valori differenti tra i due detettori, il dato migliore messo a disposizione all'Ente.

Risposta

Non si conferma. Per la valutazione degli altri criteri saranno presi in considerazione i valori relativi al detettore di area attiva $\leq 23 \times 23 \text{ cm}^2$

18) Domanda

Per la valutazione delle caratteristiche relative a "*Qualità bioimmagini*" e ai "*Software di post-elaborazione*", la Commissione di gara utilizzerà la medesima *workstation di post-elaborazione* offerta in gara dai concorrenti. Per consentire al Fornitore di far arrivare dalla sede di produzione la workstation di post-elaborazione alla sede CONSIP, si chiede che la comunicazione della data in cui sarà effettuata valutazione venga trasmessa con un congruo anticipo, comunque non inferiore alle due settimane.

Risposta

Si rimanda a quanto disciplinato al par.15.3 del Capitolato d'Oneri.

19) Domanda

Corrente massima in fluoroscopia (mA) - Nel Lotto 2 viene riportato un dato diverso di soglia massima rispetto al Lotto 1. Considerando che per le applicazioni cardiologiche l'importanza del dato è la medesima, se non superiore a quella che riveste per le applicazioni vascolari (per la zona del corpo del Paziente irradiata), si chiede di confermare che il valore di soglia massima sia un refuso, uniformando il dato a 250 mA anche per il Lotto 2.

Risposta

Non si conferma.

20) Domanda

Massimo numero di immagini acquisite per rotazione (risoluzione delle immagini 1024x1024 pixel) con software di acquisizione rotazionale di immagine e successiva ricostruzione di tipo 3D dei vasi Nel Lotto 2 viene riportato un dato diverso di soglia massima rispetto al Lotto 1. Considerando che le applicazioni 3D hanno un'importanza preponderante per le applicazioni vascolari in confronto a quelle cardiologiche, si chiede di confermare che il valore di soglia massima sia un refuso, uniformando il dato a 270 anche per il Lotto 2.

Risposta

Non si conferma.

21) Domanda

Matrice attiva di acquisizione delle immagini $\geq 2048 \times 2048$ pixel - Si chiede se la caratteristica è tesa ad acquisire sistemi dotati di software di tipo 2K per consentire l'acquisizione ed il salvataggio della piena matrice del detettore digitale (durante la visualizzazione di singola immagine o di scene di fluorografia).

Risposta

Non si conferma. La caratteristica richiesta è la "Matrice attiva di acquisizione delle immagini $\geq 2048 \times 2048$ pixel". La documentazione di gara nulla prescrive in merito al salvataggio.

22) Domanda

Vi segnaliamo che non è attivo il CIG sulla piattaforma ANAC per poter generare il PASS OE. sulla piattaforma appare questo messaggio: Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass.

Risposta

Si fa presente che i CIG indicati nella documentazione di gara risultano attivi e le operazioni di generazione e perfezionamento correttamente eseguite da parte di Consip.

Pertanto, per ogni problematica relativa al rilascio del PASSOE, si invita a contattare tempestivamente l'ANAC.

Si rammenta che come previsto ai paragrafi 4.5 e 13 del Capitolato d'Oneri di gara *"Il mancato inserimento del **PASSOE** nella documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato"*.

23) Domanda

Con la presente si segnala che non è possibile procedere alla generazione del PASSOE in quanto i CIG non risultano perfezionati dalla Vs. Stazione Appaltante. Si chiede pertanto di provvedere al perfezionamento ai fini della partecipazione alla procedura.

Risposta

Si veda la risposta al chiarimento numero 22.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

La Responsabile

Dott.ssa Roberta D'Agostino